

Norme in materia di risorse forestali.

Sezione III

Associazionismo forestale

Art. 27

(Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.

Art. 28

(Ruolo degli enti locali)

1. I Comuni individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.

(1)

2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale

situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.

4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.

5. I Comuni, anche attraverso forme aggregative, possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.

(2)

6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Art. 29

(Finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali certificati ai sensi dell'articolo 19.

(1)(4)(5)

1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

(3)

2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'impresa forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.

3 bis.

(ABROGATO)

(2)(6)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011

5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011

6 Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017